RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-374/89 *

I — Antefatti

L'art. 1 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/491/CEE, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU L 140, pag. 4), puntualizza le informazioni che ciascuno Stato membro deve comunicare alla Commissione entro i primi quarantacinque giorni di ogni trimestre e che riguardano il trimestre precedente. Questa direttiva doveva ricevere attuazione al più tardi il 1° gennaio 1977. In forza della decisione della Commissione 26 gennaio 1977, 77/190/CEE, relativa all'applicazione della direttiva 76/491 (GU L 61, pag. 34), adottata a stregua dell'art. 7 di quest'ultima direttiva, le informazioni in questione dovevano essere fornite sotto forma di cinque tabelle, ossia: prezzo del petrolio greggio (tabella 1), costo di approvvigionamento del petrolio greggio (cif) (tabella 2), prezzi dei prodotti petroliferi importati (tabella 3), prezzi dei prodotti petroliferi al consumo (tabella 4), ricavi sul mercato interno (tabella 5).

In seguito a contestazioni sorte in ordine all'applicazione della suddetta direttiva da parte del Regno del Belgio, la Commissione instaurava nei confronti di quest'ultimo vari procedimenti amministrativi e contenziosi, chiudendoli allorché il Belgio ottemperava temporaneamente ai propri obblighi trimestrali.

Nell'aprile 1983 veniva inviata alle autorità belghe una lettera d'intimazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, nella quale si contestava la mancata trasmissione delle informazioni a decorrere dal quarto trimestre del 1980; informazioni parziali (sui prezzi dei petroli greggi importati) erano state tuttavia volontariamente trasmesse dalla Federazione petrolifera belga.

Ritenendo che la risposta fornita dal Belgio al parere motivato inviatogli il 7 maggio 1984 come pure le indicazioni fornite dal rappresentante del ministero degli Affari economici nel corso di una riunione del 26 novembre 1984 fossero idonee ad eliminare l'infrazione, la Commissione decideva di non ricorrere per il momento dinanzi alla Corte di giustizia.

Poiché alla data del 5 agosto 1985 le informazioni prescritte dalla direttiva non erano mai pervenute, come per le tabelle 3 e 5, o erano state trasmesse solo saltuariamente, come per le tabelle 1 e 2, e d'altra parte le norme legislative di cui all'art. 2 della direttiva non erano ancora state emanate (tabelle 3 e 5), la Commissione indirizzava al Belgio una lettera d'intimazione, rilevando in essa l'incompleta attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno.

Il fascicolo relativo a questo secondo procedimento veniva chiuso alla fine di gennaio del 1986, essendo intervenuta il 17 dicembre 1985 la pubblicazione dei necessari decreti ministeriali nel *Moniteur belge.*

* Lingua processuale: il francese.

Malgrado i suoi impegni verbali e scritti, il Belgio non procedeva alla trasmissione di informazioni (tabelle 1, 2, 3 e 5), cosicché la Commissione decideva nel giugno 1986 di riaprire il primo procedimento e di adire la Corte.

Il 13 novembre 1986, essa proponeva un ricorso alla Corte (causa 277/86). Senonché le autorità belghe prendevano a trasmettere le informazioni richieste dal terzo trimestre del 1986, rispettando i termini prescritti. La Commissione comunicava nondimeno alla Corte, nel luglio 1987, di non poter desistere dal ricorso, dato che il Belgio in passato aveva tenuto fede in modo assai irregolare ai suoi obblighi e che soltanto una prassi costante avrebbe potuto modificare la propria posizione.

Successivamente, la prassi delle autorità belghe di trasmettere le informazioni diveniva regolare, ragion per cui la Commissione comunicava alla Corte, l'8 luglio 1988, che intendeva rinunciare all'azione. Con ordinanza 27 ottobre 1988, la Corte cancellava la causa dal ruolo e condannava il Belgio alle spese.

Da allora, tuttavia, la Commissione constatava che il Belgio era di nuovo incorso in infrazione, da un lato, cessando di comunicare informazioni relativamente alle tabelle 3 e 5 e, dall'altro, inviando i dati concernenti le tabelle 1 e 2 generalmente con ritardi dai due ai tre mesi, cosicché essa intimava nuovamente al governo belga, con lettera 31 marzo 1989 ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, di comunicare le sue osservazioni entro tre settimane dalla ricezione della stessa intimazione. Il governo belga non dava riscontro alla lettera nel termine impartito, sicché la Commissione gli inviava, il 24 maggio 1989, il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato CEE. In tale parere, la Commissione invitava il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso e « in particolare quelli intesi a garantire che le inadempienze rilevate nel presente parere non abbiano più a ripetersi », entro il termine di un mese dalla notifica del parere.

Il 30 maggio 1989, il Belgio rispondeva alla lettera d'intimazione 31 marzo 1989 con lettera del suo rappresentante permanente, contenente le sue osservazioni. In tale lettera esso segnalava che nel novembre 1985 erano stati emanati due decreti ministeriali intesi ad assicurare la raccolta delle informazioni in questione presso le società petrolifere importatrici e le raffinerie di petrolio. Il governo belga faceva rilevare che dall'adozione dei suddetti decreti la trasmissione di dati da parte delle società petrolifere non è mai stata regolare, « in quanto l'intero settore petrolifero, per il tramite della Federazione petrolifera belga, aveva messo seriamente in contestazione tale rilevamento statistico da parte della Commissione ». Il governo belga criticava l'utilità del detto rilevamento. Nella stessa lettera, faceva altresì riferimento al parere motivato ed annunciava, come misure adottate per conformarsi ad esso « almeno in via provvisoria », che « ciascuna società petrolifera importatrice sarà d'ora in poi contattata dall'amministrazione dell'energia, al termine di ogni trimestre, allo scopo di ottenere sollecitamente i dati richiesti dal decreto ministeriale 26 novembre 1985 » e che « la Federazione petrolifera belga è stata invitata a ricordare a ciascuno dei suoi membri gli obblighi derivanti dal predetto decreto ministeriale ».

Queste misure non venivano considerate dalla Commissione sufficientemente rigorose

e tali da garantire che gli inadempimenti di cui al parere motivato, susseguitisi per oltre otto anni, non si verificassero più per l'avvenire. A tale riguardo, essa richiama l'attenzione sul fatto che, per il secondo trimestre del 1989, le tabelle 1, 2 e 5 le sono state trasmesse solo con sette od otto giorni di ritardo rispetto alla data ultima alla quale sarebbero dovute pervenire, mentre le tabelle 3 non risultano essere state inviate, alla data del deposito del ricorso, né per il secondo né per il terzo trimestre.

II — Procedimento

Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 1989.

La Commissione ha rinunciato a depositare una memoria di replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Corte ha tuttavia deciso di invitare la Commissione a rispondere, in udienza, al seguente quesito:

« Alla luce dell'orientamento della Corte secondo cui è privo di interesse l'esame se uno Stato membro, che sia venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di disposizioni specifiche di una direttiva, abbia altresì mancato, per questo motivo, agli obblighi impostigli dall'art. 5 del Trattato (v. sentenza 14 giugno 1990, Commissione/Italia, punto 14 della motivazione, causa C-48/89), la Commissione è pregata di precisare in udienza se, deducendo nel caso di specie la violazione dell'art. 5 del Trattato CEE, intende altro dalla mera reiterazione, per un periodo di tempo prolungato, della mancata o tardiva comunicazione delle informazioni prescritte ai sensi degli artt. 1 e 2 della direttiva 76/491 ».

III — Conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo ripetutamente di comunicarle entro i termini stabiliti tutte le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi prescritte dall'art. 1 della direttiva 76/491/CEE, pur essendo stati instaurati nei suoi confronti diversi procedimenti amministrativi e contenziosi, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della predetta direttiva e dell'art. 5 del Trattato CEE;

2) condannare il Regno del Belgio alle spese.

Il *governo del Regno del Belgio* non ha presentato conclusioni.

IV — Mezzi ed argomenti delle parti

La *Commissione* espone di essersi determinata a rinunciare agli atti del primo ricorso (causa 277/86) in seguito alla circostanza che il Belgio aveva comunicato, entro i termini prescritti, i dati dal terzo trimestre 1986 al primo trimestre 1988 e che tale

comportamento sembrava ormai divenuto prassi costante. Tuttavia, presegue la Commissione, subito dopo la pronuncia dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo i casi di omessa o tardiva comunicazione hanno ricominciato a ripetersi. Infatti, su 20 comunicazioni di tabelle richieste dal terzo trimestre 1988, 14 sono state effettuate in ritardo, 3 non sono state affatto effettuate e 3 soltanto sono state inviate prima della scadenza del termine.

Ciò premesso, la Commissione assume che, sussistendo nuovamente l'interesse ad agire della Comunità, essa doveva adire nuovamente la Corte, in conseguenza della ripresa di un comportamento inerte e reiterato per oltre otto anni.

La Commissione fa rilevare che il governo belga, nel controricorso presentato nella causa 277/86, non ha affatto messo in discussione l'inadempimento contestatogli, ma si è limitato a invocare « difficoltà pratiche ». Al riguardo la Commissione osserva che è pur vero che i dati in questione provengono dalle imprese petrolifere e possono venir trasmessi tempestivamente alla Commissione soltanto se le persone e le imprese di cui all'art. 2, n. 2, della direttiva li comunichino in tempo alle autorità nazionali, consentendo a queste ultime di ottemperare ai loro obblighi. Tuttavia, ai sensi del n. 1 di quest'articolo, è compito degli Stati membri adottare « tutte le disposizioni necessarie affinché le imprese la cui attività rientra nella loro giurisdizione mettano a disposizione i dati necessari per consentire agli stessi di adempiere gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 1 ». Le assicurazioni sulla futura eliminazione delle infrazioni, fornite nelle varie missive sopramenzionate e persino dinanzi alla Corte (nella causa 277/86), non sono state rispettate con continuità. Un siffatto comportamento, consistente in violazioni, frequentemente ripetute, di obblighi che discendono per il Belgio dagli artt. 1 e 2 della direttiva 76/491, ha costretto la Commissione a dare più volte impulso a procedimenti amministrativi e contenziosi ed a chiuderli allorché il Belgio ottemperava, temporaneamente, ai propri obblighi trimestrali. Così facendo, il Belgio non ha facilitato la Comunità nell'adempimento dei propri compiti ed ha pertanto violato anche l'art. 5 del Trattato.

Il *governo del Regno del Belgio* osserva che il rilevamento statistico previsto nei decreti ministeriali del novembre 1985 ha incontrato difficoltà che sono state pure indicate nella sua risposta alla lettera d'intimazione. La Federazione petrolifera belga ha messo in contestazione tali rilevamenti statistici.

Va considerato, infatti, che le statistiche di cui alle tabelle 3 e 5 sono soggette a cauzione. I dati relativi ai prezzi dei prodotti petroliferi tra filiali (tabella 3) sono i prezzi di consegna la cui raccolta non contribuisce affatto alla trasparenza del mercato petrolifero. Quanto ai dati relativi ai ricavi ex raffineria, questi consentono difficilmente di estrapolare i costi di distribuzione dei prodotti petroliferi, date le assai considerevoli divergenze che sussistono tra un paese e l'altro nella presa in considerazione di questo o quel costo.

Tuttavia, nell'intento di conformarsi alle esigenze della direttiva, il governo belga ha istituito una procedura che permette un

contatto diretto tra l'amministrazione dell'energia e ciascuna società petrolifera importatrice. Alle società verranno inviati moduli al fine di ottenere la trasmissione dei dati entro i termini prescritti. Il governo belga si dichiara fiducioso di poter porre fine all'inadempimento nei prossimi mesi.

T.F. O'Higgins
giudice relatore